

OGGETTO

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (D.LGS. 231/2001): ESTENSIONE AI REATI TRIBUTARI

AGGIORNAMENTO

12 NOVEMBRE 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. "decreto fiscale"), convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
Decreto Legislativo 14.7.2020 n. 75 (G.U. 15.7.2020 n. 177) "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – DETTAGLIO DELLE FASI DELL'ATTIVITÀ CONSULENZIALE OFFERTA DALLO STUDIO ADRIANI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO D'IMPRESA
RESP AMMINISTRATIVA DLGS 231-01

CODICE CLASSIFICAZIONE

30
030

COLLEGAMENTI

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

Il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto una forma di responsabilità per le società e gli enti al verificarsi di uno dei reati previsti nel medesimo decreto, allorché esso sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Lo scorso 14 luglio 2020, in attuazione della c.d. direttiva PIF - Direttiva UE 2017/1371 - è stato approvato il D.Lgs. n. 75/2020 che prevede, da un lato, l'introduzione dei nuovi reati presupposto ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 e, dall'altro, delle modifiche anche su taluni reati che erano già inclusi fra quelli presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Con specifico riferimento all'introduzione dei nuovi reati presupposto per la responsabilità degli enti, il citato decreto ha ampliato le fattispecie rilevanti con l'aggiunta dei delitti di: frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 c.p.); frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (articolo 2 L. 898/1986); peculato (articolo 314, c. 1 c.p.); abuso d'ufficio (articolo 323 c.p.); contrabbando (di cui al D.P.R. 43/1973).

Con specifico riferimento ai reati tributari è stato integrato l'articolo 25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001, recentemente introdotto dal D.L. n. 124/2019 che, dopo l'iter di conversione, aveva già inserito fra i reati presupposto, quelli tributari più gravi e, in particolare, quelli di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 D.Lgs. n. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 D.Lgs. n. 74/2000), emissione di fatture false (articolo 8 D.Lgs. n. 74/2000), occultamento o distruzione dei documenti contabili (articolo 10 D.Lgs. n. 74/2000) e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11 D.Lgs. n. 74/2000).

Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti sulla disciplina della Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001, avendo riguardo all'introduzione dei reati tributari tra quelli c.d. "presupposto".

ENTI DESTINATARI DELLA DISCIPLINA

Il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto una forma di responsabilità per le società e per gli enti al verificarsi di uno dei reati previsti nel medesimo decreto, allorché esso sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Si tratta di una responsabilità definita "amministrativa", ma la disciplina risulta un ibrido e contiene disposizioni che inducono a ritenere che si tratti di una responsabilità propriamente penale.

Le disposizioni del D.lgs. n. 231/2001 si applicano sia agli enti forniti di personalità giuridica che alle società e associazioni che ne sono prive.

Non si applicano, invece, allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Pare ormai risolto il dibattito sull'inclusione delle società c.d. pubbliche nel novero degli enti sottoposti alla responsabilità da reato. Anzi, con l'estensione a queste della disciplina anticorruzione introdotta dalla L. n. **190/2012** sembra quasi essere divenuta doverosa per enti controllati e/o partecipati dalla P.A. l'adozione di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (cfr. Determinazione ANAC 8.11.2017 n. 1134).

La responsabilità dell'ente è sostanzialmente connessa alla posizione funzionale dei soggetti attivi dei reati-presupposto ovvero:

- ▶ Coloro che, in posizione apicale, rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione dello stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale, ovvero coloro che ne esercitano, anche di fatto, la gestione od il controllo;
- ▶ Coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di chi gestisce o controlla l'ente (art. 5 del D.lgs. 231/2001).

Va, tuttavia, ricordato che vige il principio di autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella della persona fisica, dal momento che, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 231/2001, la responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- ⇒ L'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- ⇒ Il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Ad ogni modo, le condotte rilevanti che fanno scattare la responsabilità amministrativa ai sensi del citato decreto, devono essere poste in essere (solo o anche) nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

REATI PRESUPPOSTO E APPARATO SANZIONATORIO

La responsabilità amministrativa degli enti è una responsabilità circoscritta ad un elenco di fattispecie tassativamente individuato dal D.Lgs. n. 231/2001 (diversamente dalle scelte di altri Paesi europei in cui si è optato per l'inclusione delle persone giuridiche all'interno del codice penale (rendendole, dunque, potenzialmente responsabili per qualsiasi reato in esso contemplato)).

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 76/2020

PAGINA
3/12

Dirompenti, tuttavia, sono state le modifiche che in pochi anni di applicazione ha subito il D.Lgs. n. 231/2001, proprio in relazione all'elenco dei c.d. reati-presupposto, che si è notevolmente arricchito di fattispecie che rendono certamente più incisiva la disciplina rispetto alla concreta attività degli enti, ma che aprono di volta in volta nuove questioni applicative. Di seguito si ripropone un elenco sintetico delle categorie di “reati presupposto”.

CATEGORIE DI REATI	RIFERIMENTI NORMATIVI
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001
DELITTI INFORMATICI	Art. 24-bis del D.lgs. 231/2001
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI	Art. 24-ter del D.lgs. 231/2001 e L. 146/2006
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	Art. 25-bis del D.lgs. 231/2001
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Art. 25-bis.1 del D.lgs. 231/2001
REATI SOCIETARI	Art. 25-ter del D.lgs. 231/2001
REATI DI TERRORISMO ED EVERSIONE	Art. 25-quater del D.lgs. 231/2001
PRATICHE DI MUTILAZIONE	Art. 25-quater.1 del D.lgs. 231/2001
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	Art. 25-quinquies del D.lgs. 231/2001
CAPORALATO	Art. 25-quinquies del D.lgs. 231/2001
MARKET ABUSE	Art. 25-sexies del D.lgs. 231/2001
REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO	Art. 25-septies del D.lgs. 231/2001
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO	Art. 25-octies del D.lgs. 231/2001
VIOLAZIONI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE	Art. 25-novies del D.lgs. 231/2001
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	Art. 25-decies del D.lgs. 231/2001
REATI AMBIENTALI	Art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001
IMPIEGO DI CITTADINI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	Art. 25-duodecies co. 1 del D.lgs. 231/2001
IMMIGRAZIONE CLANDESTINA	Art. 25-duodecies co. 1-bis, 1-ter, 1-quater del D.lgs. 231/2001
NEGAZIONISMO	Art. 25-terdecies del D.lgs. 231/2001
FRODI SPORTIVE	Art. 25 quaterdecies; del D.lgs. 231/2001
REATI TRIBUTARI	Art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001
REATI DI CONTRABBANDO	Art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001

Si tenga presente che nel caso di contestazione di uno di questi reati al rappresentante legale della società o ad altra persona fisica legata alla società, il PM annoterà anche l'illecito amministrativo a carico dell'ente nel registro delle notizie di reato.

In particolare, l'apparato sanzionatorio disciplinato nel decreto, manifesta, ex art. 9, una struttura a "doppio binario" composta da:






- ❖ Pene pecuniarie (art. 10 del D.lgs. 231/2001);
- ❖ Pene interdittive (art. 9 del D.lgs. 231/2001);

a cui si aggiunge la previsione della possibilità di confisca e di pubblicazione della sentenza di condanna.

In linea generale ai sensi dell'art. 10, per gli illeciti attribuibili all'ente si applica sempre la sanzione pecuniaria, determinata con il sistema di commisurazione delle quote previsto dal successivo art. 11. Le quote possono essere determinate tra un minimo di 100 e un massimo di 1000 e l'importo di ogni singola quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1549,37.

In sostanza, il giudice dovrà dapprima determinare il numero delle quote «tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti» e quindi, in una seconda fase, l'ammontare della quota in considerazione della effettiva capacità economica dell'ente

Se ad una prima riflessione, le pene pecuniarie risultano essere poco idonee ad ottenere effetti preventivi e di deterrenza, vista la loro leggerezza quantitativa determinata nei suoi massimi e minimi edittali, per quanto attiene le sanzioni interdittive, al contrario, si percepisce come queste possano essere altamente afflittive per l'ente, condizionandolo fortemente. Le stesse si applicano nei casi più gravi e in relazione ai soli illeciti per i quali sono espressamente previste. In particolare, l'art. 9, individua le seguenti sanzioni interdittive:

-  Interdizione dall'esercizio dell'attività,
-  Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
-  Divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
-  Esclusione da agevolazioni e finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,
-  Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Infine, per concludere questa breve disamina del sistema sanzionatorio previsto per l'ente responsabile di reato, non rimane che precisare quanto disposto all'art. 19 in merito alla confisca, possibile nella forma reale del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente, rendendo indisponibili somme di denaro, beni o altre utilità di valore, appunto, equivalente al prezzo o al profitto del reato.

REATI TRIBUTARI

Come anticipato, in seguito all'entrata in vigore prima del DL 124/2019 e successivamente del D.Lgs. n. 75/2020 è stato introdotto il nuovo art. 25-quinquiesdecies al D.Lgs. n. 231/2001 con cui viene esteso il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità degli enti alle fattispecie penal-tributarie "più gravi" individuate dal D.Lgs. 10.3.2000 n. 74 (G.U. 31.3.2000 n. 76) *“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”*

Alla contestazione di un reato tributario, tra quelli nel proseguo individuati, all'imprenditore o all'amministratore della società, potrà affiancarsi quella dell'illecito amministrativo a carico della società stessa, cui potranno essere applicate, anche in via cautelare, le ingenti sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

Precisamente, la nuova normativa include nel novero dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001:

- a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- b) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- c) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- d) Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- e) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Con il D.Lgs. n. 75/2020, l'elenco dei reati tributari "231" si arricchisce ulteriormente delle fattispecie di infedele dichiarazione (art. 4 del D.lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 del D.lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater del D.lgs. 74/2000), purché siano commessi *«nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro»*.

In concreto, nel caso di contestazione di uno di questi reati al rappresentante legale della società o ad altra persona fisica legata alla società, il PM annoterà anche l'illecito amministrativo a carico dell'ente nel registro delle notizie di reato. In caso di condanna, la persona fisica (rappresentante legale o altro) va incontro ad una pena detentiva, mentre la società riceverà una sanzione pecuniaria fino a 400 o 500 quote a seconda del reato. Il valore della quota può variare da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro: l'importo finale della sanzione irrogabile a cura del giudice penale sarà, dunque, il prodotto della singola quota e il numero di quote da applicare, per un ammontare complessivo di 619.600 euro (400 quote x 1.549,00 euro) ovvero di 774.500 euro (500 quote x 1.549,00 euro).

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria viene aumentata di un terzo con la conseguenza che per gli illeciti puniti fino a 400 quote la sanzione potrà giungere fino a 815.333 euro (619.000 + 1/3) e per quelli fino a 500 quote la sanzione giungerà fino a 1.032.666 euro (774.500+1/3).

Si tenga presente che nel caso di condanna della persona fisica per il reato tributario contestato, la sanzione amministrativa nei confronti della società è pressoché automatica salvo non si riesca

a dimostrare l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari preventivi (in termini di procedure e controlli interni) per evitare l'illecito, a quel punto ascrivibile esclusivamente all'infedeltà del vertice aziendale.

RUOLO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E LA SUA FUNZIONE "ESIMENTE"

Per Modello organizzativo, o Modello di organizzazione gestione e controllo (MOG), si intende un documento adottato da una società o da un ente, in cui viene formalizzata la struttura organizzativa dell'ente stesso e il sistema di principi, procedure e prassi che regolano i principali processi e aree di attività. Oltre ad una funzione di vera e propria organizzazione aziendale, tale Modello svolge un importante ruolo in materia di responsabilità degli enti, come introdotta e disciplinata dal D.lgs. 231/2001.

Il Modello di organizzazione e gestione muove dall'analisi del contesto operativo dell'ente, fondandosi su una piena conoscenza, su una esatta percezione e su una corretta identificazione dei processi e delle attività, anche in ottica di *risk assessment*, allo scopo di definire il sistema di organizzazione, di gestione e di controllo con riferimento ai principali atti negoziali, di maggiore rilevanza, conclusi dall'azienda nelle aree a rischio.

La valenza del Modello è contenuta peraltro nell'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001, il quale al comma 1 stabilisce le condizioni per le quali l'ente collettivo non risponde di alcun illecito, quando il reato è stato commesso da organi di vertice individuati nello Statuto che dirigono o rappresentano l'ente, persone che esercitano funzioni manageriali su una unità organizzativa, soggetti che esercitano di fatto poteri gestionali o di controllo o da loro sottoposti. Precisamente, la norma sancisce che di fronte ad un reato commesso da un soggetto - apicale o sottoposto - appartenente ad una società o ad un ente (secondo i criteri indicati negli artt. 5 e 6 del D.lgs. 231/2001), la persona giuridica può andare esente dalla responsabilità, connessa a quel fatto illecito, quando dimostri (art. 6 co. 1):

- ✓ di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati presupposto;
- ✓ di aver istituito un Organismo di vigilanza (OdV) idoneo e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- ✓ che quest'ultimo abbia correttamente svolto le proprie funzioni di vigilanza.

In alternativa, si dovrà provare che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione. Centrale è, dunque, il ruolo del Modello organizzativo. Per essere idoneo a fungere da "esimente" (causa di esclusione della responsabilità), questo deve contenere (art. 6 co. 2):

- 📄 L'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- 📄 Specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- 📄 Modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

- 📄 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli;
- 📄 Un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Infine, il D.lgs. n. 231/2001 stabilisce che il MOG può dirsi efficacemente attuato se prevede e garantisce:

- Una verifica periodica del modello, con eventuale aggiornamento o adeguamento, a fronte di violazioni delle prescrizioni o dell'intervento di modifiche organizzative o mutamento dell'attività;
- Un sistema disciplinare che sia effettivamente idoneo a sanzionare la violazione delle misure previste dal MOG.

Tanto premesso, è bene evidenziare che l'esistenza di un modello organizzativo può incidere, altresì, come circostanza attenuante quando sia adottato dopo la verifica di un reato e sulle misure cautelari applicabili all'ente.

In particolare, l'art. 12 co. 2 del D.Lgs. n. 231/2001 stabilisce che *«la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi»*. Inoltre, nel caso in cui tali condizioni concorrano congiuntamente la sanzione può essere ulteriormente ridotta dalla metà ai due terzi (art. 12 co. 3 del D.Lgs. 231/2001).

L'adozione di un modello organizzativo, anche "post-factum", può incidere inoltre sulle misure cautelari applicabili all'ente. Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 231/2001 - che richiama l'art. 17 del medesimo decreto -, tali misure possono essere sospese o revocate in presenza di taluni adempimenti, tra cui *«l'eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»*.

Alla luce di quanto evidenziato, risulta evidente che l'adozione del modello sebbene di per sé possa essere considerato un onere per le imprese, in quanto frutto di una scelta discrezionale dell'organo amministrativo, svolge un ruolo estremamente importante nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, in quanto idoneo a fungere da "esimente" della responsabilità amministrativa dell'ente.

Tuttavia, al di là della mera funzione esimente, si fa presente che il Modello 231 assume un ruolo di fondamentale importanza anche per il concreto funzionamento dell'azienda. Un modello di organizzazione, gestione e controllo adeguato, infatti, comporta necessariamente un innalzamento della qualità dell'organizzazione, conducendo, in ultima analisi, a un incremento dell'efficacia e dell'efficienza aziendale.

Pertanto, va da sé che l'adozione del modello 231/2001 va essa stessa considerata come una decisione strategica dell'azienda che intende dotarsi di strumenti di gestione adeguati agli standard e alle linee guida considerate *best practices* internazionali.

In aggiunta, occorre considerare che il Modello 231 viene ora richiamato in diverse discipline con ruoli e obiettivi differenti, quali a titolo esemplificativo:

- Rating di impresa, nell'ambito della disciplina degli appalti (art. 83 del D.lgs. 50/2016);
- Determinazione ANAC 8.11.2017 n. 1134, per l'applicazione della normativa anticorruzione alle società e agli enti controllati o partecipati dalla pubblica amministrazione (L. n. 190/2012);
- Cooperative compliance (L. n. 23/2014).

Resta, inoltre, aperto il dibattito relativo al rapporto tra sistemi di certificazione (ISO, OHSAS) e modelli organizzativi (cfr. Cass. n. 41768/2017).

ORGANISMO DI VIGILANZA

In materia di responsabilità delle società e degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l'art. 6 co. 1 di tale decreto prevede alcune circostanze in forza delle quali l'ente possa andare esente da sanzioni.

Tra queste, oltre l'adozione di un modello organizzativo adeguato, vi è quella della istituzione di un apposito Organismo di Vigilanza (OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il loro aggiornamento. A tal fine, l'OdV deve essere dotato:

- ✦ di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
- ✦ e deve svolgere un'adeguata attività di vigilanza.

Il legislatore non indica alcun elemento di definizione della composizione e dei requisiti dell'Organismo di vigilanza; scelta che appare finalizzata a non limitare la libertà di autorganizzazione degli enti. Il citato art. 6 specifica, unicamente, che negli enti di piccole dimensioni le funzioni dell'Organismo di vigilanza possono essere svolte direttamente dall'organo dirigente.

In seno alla medesima norma è stato, inoltre, introdotto - dalla Legge di stabilità 2012 (L. n. 183/2011) - un nuovo comma 4-bis che dispone che *«nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)»*.

La struttura e l'attività dell'OdV vengono, invece, meglio precisate da alcune associazioni di categoria (si pensi alle Linee Guida di Confindustria e di ABI relative alla costruzione dei modelli organizzativi), oltre che dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla prassi. Sono stati, così, individuati alcuni requisiti principali per i membri dell'OdV:

- Autonomia;
- Indipendenza;
- Professionalità;
- Onorabilità;
- Continuità di azione.

Le possibili scelte spaziano, perciò, da un organismo mono soggettivo ad uno plurisoggettivo, dove i membri possono essere interni, esterni o misti. Scelte che dovranno tenere conto delle finalità perseguite dalla legge di assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa della società. Un'adeguata composizione dell'Organismo di Vigilanza rappresenta, infatti, elemento essenziale ai fini della valutazione di idoneità del modello organizzativo da parte dell'autorità giudiziaria.

Tanto premesso, occorre evidenziare che nel sistema dei controlli delle società, l'attività dell'Organismo di Vigilanza non dovrà essere orientata ad una verifica sugli adempimenti quanto piuttosto alla vigilanza sulla esistenza ed efficacia delle procedure e dei controlli stessi.




In particolare, l'OdV svolge la propria attività sulla base dei principi sopra accennati e di quelli dettagliati nel modello organizzativo, oltre che in uno specifico regolamento - adottato dall'OdV stesso al momento del suo insediamento - in cui si definiscono gli aspetti attinenti alla sua continuità dell'azione, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo di Vigilanza e viceversa.

A titolo esemplificativo, l'OdV ha i poteri e doveri di:

- Vigilare sulla rispondenza tra quanto astrattamente previsto dal modello e i comportamenti concretamente tenuti dai soggetti obbligati al rispetto dello stesso (c.d. verifica della EFFETTIVITA' del modello);
- Valutare la capacità del modello a prevenire i comportamenti illeciti e, dunque, verificarne la stabilità (c.d. verifica della ADEGUATEZZA del modello);
- Monitorare il modello nel tempo, verificando che esso mantenga i propri requisiti di validità. Può infatti accadere che un modello, adottato in un certo contesto storico, in un momento successivo non risulti più idoneo alla prevenzione di rischi precedentemente non esistenti (c.d. verifica della SOLIDITA' e della FUNZIONALITA' nel tempo del modello); a tal fine l'OdV potrà attivare le procedure di controllo, fermo restando che la responsabilità principale sul controllo e sulle aree di rischio permane in capo al management;
- Diffondere i principi e i doveri contenuti nel codice di comportamento e nel modello nel suo complesso;
- Monitorare e proporre iniziative utili per la maggiore diffusione della conoscenza del codice di comportamento e del modello all'interno e all'esterno della società e per il suo aggiornamento;
- Sollecitare l'aggiornamento del modello, ove i risultati delle analisi svolte giustifichino variazioni e/o adeguamenti;
- Fissare criteri e procedure per la riduzione del rischio di violazione del codice di comportamento e del modello
- Comunicare all'organo dirigente i risultati delle verifiche rilevanti per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori o comunque di misure di contrasto alla violazione del codice di comportamento e del modello

- Ricevere e analizzare eventuali segnalazioni di violazione del codice di comportamento e del modello, promuovendo le verifiche ritenute opportune, comunicando le violazioni di cui sia venuto a conoscenza all'organo dirigente, affinché quest'ultimo possa applicare le sanzioni previste;
- Attivare e mantenere un adeguato flusso di reporting con le strutture della società.

A tal fine, tre aspetti vanno particolarmente curati:

-  la strutturazione dei flussi di informazione, sia periodici che "ad evento", con (da e verso) gli altri organi sociali e con (da e verso) i responsabili delle diverse aree aziendali;
-  la predisposizione di un "piano di vigilanza" che organizzi le verifiche e i controlli, sia dal punto di vista temporale che dal punto di vista delle aree, dei processi aziendali e dei reati-presupposto presi in considerazione;
-  la predisposizione e archiviazione di apposite carte di lavoro ("working papers") volte anche a garantire l'evidenza e la tracciabilità dell'attività svolta.

Dal punto di vista della responsabilità, preme evidenziare che i membri dell'Organismo di Vigilanza non rivestono alcuna posizione di garanzia che attribuisca loro una responsabilità di natura penale, diretta o in concorso con altri soggetti (ad esempio, per mancato controllo). Allo stesso modo, questi non hanno alcun obbligo di denuncia normativamente previsto nei casi di conoscenza di commissione di un illecito. La responsabilità di costoro resta, dunque, eventualmente quella di natura civilistica derivante dal mandato ricevuto.

EMERGENZA COVID-19 E PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

L'emergenza Covid-19 rappresenta sicuramente la più grande crisi sanitaria globale del XXI secolo, impattando inevitabilmente non solo sugli individui ma anche sulle imprese che, nel contesto attuale, potrebbero trovarsi a fronteggiare nuove situazioni e, di conseguenza, nuovi rischi (o "vecchi" rischi, ma inseriti in un nuovo contesto).

Tale situazione obbliga, tra le altre cose, a una riflessione sulle ripercussioni che questa epidemia ha sul sistema ex D.Lgs. 231/2001 di cui il modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) adottato dalle Società rappresenta un punto di riferimento per la politica prevenzionistica dell'impresa.

Infatti, è di fondamentale importanza che i protocolli di gestione dei rischi da reato previsti dal decreto 231/2001, in tema di responsabilità penale delle persone giuridiche, siano opportunamente riorientati, partendo dal rischio sanitario. In tale contesto può annidarsi, infatti, l'eventualità di reati in materia di sicurezza sul lavoro (per esempio come conseguenze della mancata o incompleta adozione di misure di protezione per i dipendenti), quali l'omicidio colposo o le lesioni (gravi o gravissime) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza e non solo.

Risulta evidente che il lockdown ha soprattutto generato una crisi economico-finanziaria senza precedenti, favorendo l'infiltrazione della criminalità organizzata nel comparto imprenditoriale. Riciclaggio, corruzione ed usura possono trovare terreno fertile nelle difficoltà legate alla

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 76/2020

PAGINA

11/12

mancanza di liquidità delle imprese. Occorre prestare attenzione anche alle frodi online e al rischio di rendiconti finanziari non veritieri elaborati per ottenere liquidità ed anche alla tenuta contabilità.

I rischi sono plurimi e su più fronti, e molti degli illeciti costituiscono reati presupposto anche ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Per tale motivo, è importante per le imprese valutare il sistema di compliance adottato e verificarne la tenuta nel contesto emergenziale odierno, potenziando, se necessario, le misure dirette a prevenire la commissione dei reati societari, informatici, tributari, nonché degli artifici finalizzati all'indebitato ottenimento e utilizzo di finanziamenti con garanzia pubblica o di sovvenzioni di vario genere, nonché di tutte operazioni relative agli assetti societari, ai trasferimenti anomali di partecipazioni, allo smobilizzo di beni aziendali a condizioni palesemente difformi da quelle di mercato, al rilascio di garanzie e così via.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Si ricorda che lo STUDIO ADRIANI è disponibile a fornire la consulenza e l'assistenza per la progettazione, realizzazione e implementazione di un MODELLO ORGANIZZATIVO conforme al D.Lgs. n. 231/2001 che sia in grado di evitare le gravi conseguenze derivanti dalla commissione di un reato da parte di un soggetto interno alla società in posizione subordinata o apicale, impedendo o riducendo l'applicazione di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive nonché di misure cautelari a carico dell'impresa.

Si coglie l'occasione per ricordare che lo STUDIO ADRIANI organizza un WEBINAR gratuito per una sessione di aggiornamento dal titolo "**IL MODELLO ORGANIZZATIVO 231: TRA NUOVI REATI ED EMERGENZA COVID-19**", al fine di fornire spunti di riflessione su vantaggi derivanti dall'adozione di un efficace ed efficiente "Modello Organizzativo 231", nonché soluzioni operative e procedure idonee a gestire le novità peraltro derivanti dall'introduzione dei reati tributari tra quelli c.d. "presupposto", anche alla luce del attuale contesto emergenziale da Covid-19 che il nostro paese e le nostre imprese stanno vivendo.

Durante il WEBINAR saranno analizzate le principali tematiche di carattere prevalentemente operativo e procedurale per l'attuazione degli adempimenti e delle formalità relative. In allegato si trasmette il programma della Sessione di Aggiornamento.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI

**ALLEGATO 1 – DETTAGLIO DELLE FASI DELL'ATTIVITÀ
CONSULENZIALE OFFERTA DALLO STUDIO ADRIANI**

